

Maria Cristina Sergiacomi

(Dottore Commercialista e Revisore contabile in Cuneo
- Amministratore Delegato CAF Do.C. spa)

Novità in tema di familiari a carico, fringe
benefit e differenziali da crediti d'imposta

Riferimenti normativi

D Lgs 7 agosto 2026, n. 148, pubblicato in GU 11 agosto 2026, n. 185 –
Decreto Omnibus

DPR 22 dicembre 1986, n. 917, artt. 12, comma 4-ter; 51, comma 4, lett a); 54, commi 3-quater e 3-quinquies - **TUIR**

D Lgs 19 giugno 2026, n. 117, artt. 12, comma 7; 53, comma 6; 56, commi 6-bis e 6-ter – **Nuovo TUIR**

Nota: per semplicità nelle slide si fa riferimento al solo DPR 917/1986 attualmente in vigore

NOVITA' IN TEMA DI FAMILIARI A CARICO

D Lgs 7 agosto 2026, n. 148, pubblicato in GU 11 agosto 2026, n. 185 – Art. 1

DPR 22 dicembre 1986, n. 917, art. 12, comma 4-ter

D Lgs 19 giugno 2026, n. 117, art. 12, comma 7

Art. 12 TUIR, comma 4-ter – Deduzioni o detrazioni per oneri sostenuti nell'interesse di familiari nelle condizioni per poter essere considerati fiscalmente a carico

Anteriormente al Decreto Omnibus

Il comma 4-ter dell'art. 12 del TUIR stabiliva che, quando le disposizioni fiscali fanno riferimento alle persone indicate nell'articolo 12, si considerano, anche se non spetta una detrazione per carichi di famiglia, i seguenti familiari:

- il coniuge non legalmente ed effettivamente separato,
- i figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi, affiliati o affidati, e i figli conviventi del coniuge deceduto,
- le altre persone elencate nell'articolo 433 del Codice Civile **che convivono con il contribuente o percepiscono assegni alimentari** non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

Art. 12 TUIR, comma 4-ter – Deduzioni o detrazioni per oneri sostenuti nell'interesse di familiari nelle condizioni per poter essere considerati fiscalmente a carico

Decreto Omnibus

Sposta dal primo al secondo periodo del comma 4-ter dell'art. 12 il riferimento alla convivenza od alla percezione di assegni alimentari.

Con le seguenti conseguenze:

- quando le disposizioni fanno riferimento ai **familiari di cui all'art. 12 del TUIR** si considerano tali, ancorché non spetti una detrazione per carichi di famiglia, il coniuge non legalmente ed effettivamente separato, i figli, compresi quelli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi, affiliati o affidati, e i figli conviventi del coniuge deceduto, nonché le altre persone elencate nell'art. 433 c.c.;
- Quando le disposizioni fiscali richiedano la condizione di **“familiare fiscalmente a carico”**, con riguardo agli “altri familiari” di cui all'art. 433 c.c. necessita l'ulteriore requisito della convivenza o della percezione di assegni alimentari, ferma restando la sussistenza dei requisiti reddituali di cui all'art. 12 co. 2 del TUIR.

Art. 12 TUIR, comma 4-ter – Deduzioni o detrazioni per oneri sostenuti nell'interesse di familiari nelle condizioni per poter essere considerati fiscalmente a carico

Decorrenza

Le nuove disposizioni si applicano, come espressamente previsto, con effetto retroattivo a decorrere dal periodo di imposta 2025.

NOVITA' IN TEMA DI «FRINGE BENEFIT»

VEICOLI CONCESSI IN USO PROMISCUO A DIPENDENTI

D Lgs 7 agosto 2026, n. 148, pubblicato in GU 11 agosto 2026, n. 185 – Art. 2

DPR 22 dicembre 1986, n. 917, art. 51, comma 4, lett a)

D Lgs 19 giugno 2026, n. 117, art. 53, comma 6

Art. 51, comma 4, lett. a) TUIR – Determinazione del reddito di lavoro dipendente

Il Decreto Omnibus modifica il comma 4, lett. a) del TUIR, in tema di veicoli concessi in uso ai dipendenti.

È confermata la regola generale secondo la quale si assume il 50 per cento dell'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle ACI, al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente.

Tale percentuale è ridotta:

- al 10 per cento per i veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica e
- al 20 per cento per i veicoli elettrici ibridi plug-in.

Art. 51, comma 4, lett. a) TUIR – Determinazione del reddito di lavoro dipendente

Novità → non si fa più riferimento al requisito della nuova immatricolazione, come condizione da verificare al momento dell'assegnazione dei veicoli, ma all'anzianità del veicolo assegnato.

I valori determinati nel modo appena descritto, infatti, devono essere incrementati del 50% dopo il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di prima immatricolazione.

Art. 51, comma 4, lett. a) TUIR – Determinazione del reddito di lavoro dipendente

L'aumento del 50% riguarda **tutti i tipi di veicolo**, indipendentemente dal tipo di alimentazione e quindi anche i veicoli elettrici.

Inoltre, venendo meno il requisito della nuova immatricolazione, questa disposizione si applica anche ai casi di **veicoli riassegnati ai dipendenti diversi dal primo assegnatario**.

Art. 51, comma 4, lett. a) TUIR – Determinazione del reddito di lavoro dipendente

È introdotta, inoltre, una specifica tassazione in presenza di **accessori ed allestimenti dell'auto aziendale.**

È prevista, infatti, una **maggiorazione del 5% del valore del fringe benefit** nel caso in cui il veicolo assegnato in uso promiscuo sia dotato di **accessori od allestimenti non valorizzati nelle tabelle ACI e non acquistati direttamente dal lavoratore.**

Anche per gli accessori ed allestimenti è previsto che le somme trattenute al dipendente a fronte di tali «optional» siano portate in diminuzione del valore convenzionale.

Art. 51, comma 4, lett. a) TUIR – Determinazione del reddito di lavoro dipendente

Decorrenza

Le nuove disposizioni si applicano dal periodo d'imposta **2026** e si applicano anche ai veicoli concessi nel 2025 che non rientrano nella disciplina transitoria.

Questo vale anche per la tassazione degli accessori ed allestimenti.

Art. 51, comma 4, lett. a) TUIR – Determinazione del reddito di lavoro dipendente

Disciplina transitoria

È stato integralmente sostituito l'art. 1, comma 48-bis della L 207/2024.

Viene mantenuta l'applicazione della disciplina contenuta nell'art. 51, comma 4, lett a) in vigore al 31 dicembre 2024 e quindi:

→ fringe benefit calcolato in base alla quantità di emissioni di anidride carbonica.

Art. 51, comma 4, lett. a) TUIR – Determinazione del reddito di lavoro dipendente

Disciplina transitoria

Tale disciplina è applicata fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di prima immatricolazione:

- per i veicoli concessi in uso promiscuo dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024
- nonché per i veicoli ordinati dai datori di lavoro entro il 31 dicembre 2024 e concessi in uso promiscuo nell'anno 2025.

Art. 51, comma 4, lett. a) TUIR – Determinazione del reddito di lavoro dipendente

Disciplina transitoria

- Anche in questi casi dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello del quinto anno dall'immatricolazione del veicolo il valore del fringe benefit è incrementato del 50%.
- È, inoltre, espressamente previsto che tale regime fiscale sia applicabile anche ai veicoli assegnati a dipendenti diversi dal primo assegnatario.

DIFFERENZALI DA CREDITI D'IMPOSTA

D Lgs 7 agosto 2026, n. 148, pubblicato in GU 11 agosto 2026, n. 185 – Art. 3

DPR 22 dicembre 1986, n. 917, art. 54, commi 3-quater e 3-quinquies

D Lgs 19 giugno 2026, n. 117, art. 54, commi 6-bis e 6-ter

Pronunciamenti dell'Agenzia entrate

- **Interpello 472 2023** → in assenza di un'espressa previsione normativa che attribuisca rilevanza reddituale al differenziale tra valore nominale e prezzo di acquisto del credito, e non essendo tale differenziale riconducibile ad alcuna categoria reddituale del TUIR, l'acquisto non genera reddito imponibile in capo al contribuente e pertanto non va tassato;
- **Interpello 171 2025** → il differenziale positivo derivante dall'acquisto di bonus edilizi costituisce reddito di lavoro autonomo imponibile ai fini IRPEF e IRAP a partire dal 2024;
- **Interpello 6 2026** → dal 2024 il valore nominale del credito d'imposta acquisito ed il corrispondente costo sostenuto concorrono alla determinazione del reddito di lavoro autonomo in base al principio di cassa (costo nel periodo d'imposta del sostenimento e valore nominale del credito al momento dell'utilizzo in compensazione). I crediti d'imposta acquistati prima del 2024 non hanno alcuna rilevanza reddituale e quindi le quote di utilizzo in compensazione di tali crediti non sono da assoggettare ad IRPEF né ad IRAP.

Art. 54, commi 3-quater e 3-quinquies, TUIR – Determinazione del reddito di lavoro autonomo

Comma 3-quater

- i differenziali positivi derivanti dalla cessione o dalla compensazione di crediti d'imposta diversi da quelli emergenti dalla liquidazione delle imposte, compresi quelli relativi agli incentivi per gli interventi di cui all'articolo 121, comma 2, del DL 34/2020, costituiscono reddito;
- In caso di compensazione tali differenziali sono determinati con riferimento alla parte del costo o valore di acquisto proporzionalmente corrispondente alle somme compensate nel periodo d'imposta.

Art. 54, commi 3-quater e 3-quinquies, TUIR – Determinazione del reddito di lavoro autonomo

Comma 3-quinquies

Tali differenziali positivi sono soggetti a **imposta sostitutiva con aliquota del 26%⁽¹⁾**, da corrispondere mediante versamento diretto nei termini e nei modi previsti per il versamento delle imposte sui redditi dovute a saldo in base alla dichiarazione.

Le disposizioni descritte **non si applicano ai crediti di imposta che costituiscono il corrispettivo di una prestazione artistica o professionale, il quale concorre alla formazione del reddito per la parte corrispondente alle somme compensate in ciascun periodo d'imposta.**

Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni, i rimborsi e il contenzioso in materia di imposta sostitutiva si applicano le disposizioni previste in materia di imposte sui redditi.

(1) Per espresso richiamo all'aliquota prevista per l'imposta sostitutiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

Art. 54, commi 3-quater e 3-quinquies, TUIR – Determinazione del reddito di lavoro autonomo

- Rimane invariato il trattamento per le persone fisiche che acquistano tali crediti al di fuori dell'esercizio di un'attività d'impresa o di lavoro autonomo → risposta ad interpello 472/2023 → **differentiale non tassato** poiché riconducibile ad una delle categorie reddituali previste dal TUIR
- Attenzione: è particolarmente delicato e rilevante stabilire quando le somme ed i valori da cui deriva il differenziale positivo sono da considerare percepiti in relazione all'attività artistica o professionale.

Art. 54, commi 3-quater e 3-quinquies, TUIR – Determinazione del reddito di lavoro autonomo

Schema di sintesi

Differenziale positivo realizzato al di fuori dell'attività professionale	Non è tassato poiché non riconducibile ad alcuna delle categorie reddituali previste dal TUIR	
Differenziale positivo di contribuente esercente attività professionale	È tassato	
a)	Se è corrispettivo di prestazione professionale	IRPEF ordinaria con differenziale imputato in proporzione alle somme compensate. IRAP se dovuta
b)	Se non è di corrispettivo prestazione professionale	Imposta sostitutiva del 26%

Le nuove disposizioni si applicano ai crediti di imposta acquistati a decorrere dalla data di entrata in vigore del Decreto Omnibus e quindi **dal 12 agosto 2026.**

Gli esercenti arti e professioni che determinano il reddito ai sensi degli articoli 54 e seguenti del TUIR, **possono applicare le nuove disposizioni anche ai crediti d'imposta acquistati già a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024.**

A tali fini, qualora la dichiarazione dei redditi risulti già presentata, potrà essere presentata una **dichiarazione integrativa** (ai sensi dell'articolo 2, comma 8, del DPR 22 luglio 1998, n. 322).

Non si dà luogo al rimborso delle maggiori imposte eventualmente versate.

Determinazione del momento rilevante ai fini della decorrenza

→ ATTENZIONE al Contenuto del contratto di cessione e delle eventuali condizioni cui ne siano subordinati gli effetti.

Art. 3, comma 3, del D Lgs 7 agosto 2026, n. 148

Trattamento fiscale dei differenziali percepiti da soggetti esercenti arti o professioni NON come corrispettivo di prestazione professionale

Crediti acquistati ante 2024	Differenziale irrilevante ai fini delle imposte sui redditi ed IRAP
Crediti acquistati dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024 e fino al 12 agosto 2026	• regime dell'onnicomprendività per cassa con costo rilevante nell'anno del pagamento e valore nominale imputato al momento della compensazione; • possibile opzione per il regime del differenziale con imposta sostitutiva
Crediti acquistati dopo il 12 agosto 2026	Regime obbligatorio del differenziale netto pro quota con imposta sostitutiva